

Richieste di accesso alle banche dati dell'Anagrafe tributaria

La Direzione regionale della Toscana è competente a trattare le istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-*bis* del c.p.c e 155 *quater*, *quinquies* e *sexies* delle disp. att. del c.p.c., di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti o dai Giudici delegati dei Tribunali della Toscana.

Le istanze di accesso devono essere inviate **preferibilmente** a mezzo PEC al seguente indirizzo: dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Per rendere più veloci i tempi di lavorazione della pratica occorre inserire nell'oggetto la seguente dicitura: **Accesso alle banche dati ex art. 492-bis c.p.c. – autorizzata dal Tribunale di _____ Avvocato _____ - Creditore/Debitore.**

Nella prima interlocuzione via PEC con il professionista la Direzione regionale della Toscana comunicherà il **numero di protocollo** di ingresso dell'istanza, che servirà a identificare la pratica per l'intero *iter* amministrativo.

In alternativa l'istanza, con la relativa documentazione, può essere trasmessa tramite il servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana – via della Fortezza, 8 – 50129 Firenze.

E' anche possibile la consegna manuale dell'istanza e dei relativi allegati al servizio protocollo della Direzione Regionale della Toscana, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento dell'avvocato/incaricato munito di delega.

Documentazione da allegare all'istanza

- copia dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c. presentata al Tribunale per l'autorizzazione all'accesso;
- autorizzazione del Presidente del Tribunale o del Giudice delegato in originale (duplicato informatico) oppure in copia corredata da attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9-*bis*, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e dal DPCM 13/11/2014, con firma digitale la cui estensione del file sia "p7m";
- indicazione obbligatoria del codice fiscale del debitore, al fine di consentire l'individuazione del soggetto in maniera univoca;
- copia della procura rilasciata dal creditore al legale che lo rappresenta, salvo che la stessa non risulti da altro atto eventualmente allegato;
- nel caso in cui il provvedimento autorizzativo sia generico e/o privo di indicazione delle parti, copia della comunicazione di Cancelleria con la quale il Tribunale trasmette tramite PEC l'autorizzazione.

In caso di trasmissione con il servizio postale o di deposito al servizio protocollo è possibile produrre il provvedimento del giudice in originale cartaceo o in copia resa

conforme all'originale con firma autografa del professionista (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità) o del funzionario di Cancelleria.

Al fine di evitare l'improcedibilità, anche parziale, dell'istanza con conseguente estensione dei tempi di evasione della pratica si invitano i professionisti a controllare attentamente, prima dell'inoltro, **la correttezza dei dati anagrafici relativi al/ai debitore/i** contenuti nel provvedimento di autorizzazione nonché **la presenza di tutti i soggetti di cui si intendono ottenere i dati** (ad es. nominativi dei soci illimitatamente responsabili di società di persone).

Documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate

- ultima dichiarazione dei redditi (con riferimento all'ultimo biennio, inviando solo l'annualità più recente)
- redditi di lavoro dipendente o autonomo percepiti, come risultanti dalle certificazioni dei sostituti d'imposta (con riferimento all'ultimo biennio, inviando solo l'annualità più recente)
- elenco degli atti del registro (ultime dieci annualità presenti in banca dati)
- elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (con riferimento all'ultimo annualità presente in banca dati. N.B.: non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti).

L'Agenzia delle Entrate non fornisce le informazioni di cui non è titolare, come ad esempio la proprietà di auto o natanti del soggetto debitore oppure i dati previdenziali.

Si precisa, inoltre, che le informazioni ipotecarie e catastali, se di interesse, vanno separatamente richieste presso gli Uffici provinciali-Territorio delle Direzioni Provinciali competenti o per via telematica, secondo la vigente normativa.

A seguito di specifica istanza potranno essere forniti dati reddituali e patrimoniali, di cui l'Agenzia sia titolare, ad esempio riferiti ad altri modelli di dichiarazione (tra cui il modello IVA) o a periodi anteriori a quelli presi in considerazione, sempre che siano presenti nelle banche dati.

Tributi speciali e compensi dovuti

Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di tributi speciali e compensi, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972.

In caso di positivo riscontro della istanza di accesso, l'importo dovuto e le modalità di pagamento dei tributi speciali, da versare anticipatamente al rilascio delle informazioni, sono comunicati con nota separata inoltrata a mezzo PEC.

Il pagamento dei tributi speciali deve essere effettuato con modello F24 - codice tributo 1538 ([come compilare il Modello F24](#)).

La copia per l'ufficio della quietanza del mod. F24 attestante il pagamento dei tributi speciali va inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it indicando obbligatoriamente nell'oggetto la dicitura **F24 prot. n. _____ - Creditore/Debitore**

I tributi speciali non sono dovuti in caso di:

- recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d'ufficio (articolo 32 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale)
- controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (articolo 10 della Legge 11 agosto 1973, n. 533)
- procedimenti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni (Legge 6 marzo 1987, n. 74).

Documenti firmati digitalmente dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate (file con estensione "p7m")

Per visualizzare i documenti firmati digitalmente, inviati tramite posta elettronica certificata, è possibile utilizzare i programmi predisposti dai certificatori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'elenco è disponibile sul sito www.agid.gov.it alla pagina Home - Agenda Digitale - Infrastrutture e architetture - Firme elettroniche - Software di verifica.

Si avvertono i professionisti che, ai sensi delle linee guida della Direzione Centrale Audit del 24 maggio 2016, **non è consentita la riproposizione dello stesso provvedimento autorizzativo per verificare se vi siano stati cambiamenti circa la situazione patrimoniale dell'interrogato rispetto al primo accesso o per formulare nuove istanze.**

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta elettronica certificata dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it